

Domanda: Qual'è l'elemento (o gli elementi) di differenziazione, previsto nel Testo unico, tra il ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento in forma specifica (ex art. 311) visto che quest'ultimo comunque si traduce nel ripristino dello stato dei luoghi anteriore al danneggiamento?

Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani): Ricordiamo, in premessa, come la materia sul danno ambientale sia stata completamente ridisegnata dalla parte VI del D. Lgs. n. 152/2006 (che reca, specificamente, le “*Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente*”), che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/35/CE (sulla “*Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*”) ed ha abrogato lo storico art. 18 della legge 349/1986, ad eccezione del comma 5 del medesimo articolo, relativo alla facoltà di intervento nei giudizi per danno ambientale e di ricorso in sede di giurisdizione amministrativa delle associazioni ambientaliste.

La Parte VI del T.U. ambientale si articola in tre titoli:

- 1) **il primo** (artt. 299-303) dedicato alla delimitazione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa in materia di danno ambientale;
- 2) **il secondo** (artt. 304-310) recante le norme sulla prevenzione e sul ripristino ambientale;
- 3) **il terzo** (artt. 311 – 317) avente ad oggetto la disciplina del risarcimento – in forma specifica o per equivalente patrimoniale – del danno ambientale;

Conclude la parte sesta l'art. 318 che reca norme transitorie e finali.

Ne risulta, sostanzialmente, un sistema binario fondato da un lato sull'adozione di misure tese alla prevenzione ed al ripristino del danno ambientale, dall'altro sull'iniziativa rivolta ad ottenere il risarcimento del danno ambientale.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Orbene, poiché il risarcimento del danno ambientale può consistere anche nel ripristino ambientale dello stato dei luoghi è giusto chiedersi quale differenza intercorrano tra la previsione normata al titolo II e quella disciplinata al titolo III della parte sesta del D. Lgs.n. 152/2006.

Andiamo, quindi, ad esaminare i due casi:

A) Il ripristino ambientale di cui al titolo II della parte sesta del D. Lgs. 152/2006

All'art. 305, comma 1, (recante le norme sul "Ripristino ambientale") è stabilito che: *“Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente:*

a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare;

b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306”.

Per cui, in questo caso, è il soggetto che può essere qualificato come **“operatore”** che si deve attivare **immediatamente** – a seguito del verificarsi di un danno ambientale – seguendo le norme procedurali dettate dall'art. 305 e ss del D. Lgs. n. 152/2006.

Secondo la definizione di cui all'art. 302, comma 4, del T.U. ambientale per “operatore” si intende *“qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività"; intendendosi, inoltre, per "attività professionale" *qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata* (art. 302, comma 5).

In caso di inerzia dell'obbligato il Ministro dell'ambiente ha la facoltà (e non l'obbligo) di attuare le misure di ripristino, con diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato o concorso a causare le spese stesse (qualora il responsabile venga individuato entro il termine di 5 anni dall'effettuato pagamento) (art. 305, comma 3).

Il Ministro, in luogo di attivarsi per il ripristino, deve procedere con l'azione di risarcimento (potendo, quindi, optare per questa diversa soluzione al fine di adempiere al compito di tutela ambientale affidatogli dalla legge).

B) L'azione risarcitori in forma specifica di cui al titolo III della parte sesta del D. Lgs. n. 152/2006

Secondo, invece, a quanto stabilito dall'art. 311, comma 2, (sull'"Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale"): "**Chiunque** *realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato*".

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Inoltre è disposto che: *“Qualora all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato”* (art. 313, comma 1).

Per cui, in questo caso, l’obbligo al ripristino ambientale sorge solo a seguito della **emissione dell’ordinanza ministeriale** ed è imputabile sia al soggetto responsabile che non può essere qualificato come un “operatore” sia, comunque, anche all’operatore che non abbia attuato le procedure di ripristino ai sensi dell’art. 304 e ss.

Se il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provvede in tutto o in parte al ripristino (nel termine ingiunto), o il ripristino risulta in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell’articolo 2058 c. c., il Ministro dell’ambiente, con una successiva ordinanza, deve ingiungere il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario.

Valentina Vattani

Pubblicato il 29 gennaio 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.